



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VICENZA

OGGETTO: misure organizzative a seguito DL n. 18 del 17 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale,

- visto il DL 17 marzo 2020 n. 18;
- sentito il Dirigente Amministrativo;
- sentito altresì il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza;
- dato atto che la citata disposizione normativa definitivamente stabilito che dal 9.3.2020 al 15.4.20200 sono rinviate d'ufficio tutte le udienze dei procedimenti civili e penali nonché è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali ivi inclusi quelli per l'adozione dei provvedimenti giudiziari, per la proposizione degli atti introduttivi e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni ed in genere tutti i termini procedurali;
- ribadito quindi che il precitato provvedimento è finalizzato in primo luogo a garantire il massimo delle precauzioni sanitarie e che pertanto la primaria finalità da raggiungere anche nell'esecuzione delle disposizioni è di garantire che lo svolgimento delle attività non costituisca per nessuno un potenziale pericolo di contagio;
- considerato che anche per il personale amministrativo adibito alle cancellerie deve essere rimodulato delle presenze fisiche indispensabili onde raggiungere il limite del minimo affollamento possibile e che comunque anche la lavorazione delle richieste veicolate tramite PEC e posta ordinaria non potrà contare sul personale non presente in ufficio;

SI DISPONE FINO AL 15 APRILE 2020 E SALVO PROROGHE

- non sono consentiti da parte degli avvocati e degli utenti in genere il deposito di atti né la richiesta di attività che non concernano direttamente i procedimenti non sospesi ai sensi dell'art. 83, comma 3, DL n. 18/2020, tenuto conto che dal mancato compimento di tali non può derivare alcun pregiudizio alla parte attesa la sospensione di tutti i termini;
- in materia civile saranno consentiti il deposito di atti e e/o richieste solo con riferimento ai i) procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea nonché in relazione ai ii) soli procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti (in quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice designato, egualmente non impugnabile);

- in materia penale saranno consentiti il deposito di atti e/o richieste solo con riferimento ai procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale (anche in tale caso la dichiarazione di urgenza e fatta dal giudice su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile);
- sarà assicurato presso la cancelleria un presidio per il compimento dei soli atti indifferibili secondo quanto sopra specificato e con la precisazione che ogni diversa richiesta sarà ritenuta irricevibile e sarà, per il medesimo periodo, consentito il solo deposito di atti e documenti a mezzo posta ordinaria o a mezzo PEC.
- le comunicazioni dei rinvii saranno pubblicate presso il sito dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza e, in materia civile, saranno disponibili per un'agevole consultazione nella pagina web.gdp.giustizia.it (servizio online Giudici di Pace) o tramite applicazione **Giustizia Civile** liberamente scaricabile;
- sarà assicurata la costante reperibilità di un giudice per far fronte ai soli affari indifferibili.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Alberto Rizzo

